

RB 869/14
caus 873/14
del Sd'Aquino

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Prima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Marianna Lopiano - *Presidente* -
- dr. Ugo Candia - *Consigliere* -
- dr. Pasquale Serrao d'Aquino - *Consigliere - Relatore* -

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 26 novembre 2014, ha deliberato di emettere il presente

DECRETO

nel procedimento camerale iscritto al n. **869/2014** del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione avente ad oggetto: reclamo ex art. 22 l. fall. promosso

DA

DREAM PROJECT S.R.L. (P.IVA 06971910721 - Numero Rea - BA - 522915), in persona del l.r.p.t. Bosso Fabio (C.F. SSFBA76M21A669Q) con sede legale in Barletta (BT) alla via Callano n. 161/162, int. 68-72 cap 70051, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del reclamo, dall'avv. Francesco Fimmano (C.F. FMMFNC68H19F839Y; pec: francescofimmano@pec.dirittoitalia.it) e con lui elettivamente domiciliata in Capua (CE) via Giardini n. 18 presso lo studio dell'avv. Caravella Lucia;

-reclamante-

NEI CONFRONTI DI

NEW 3 R S.R.L. in liquidazione (P.IVA 03317510612) con sede legale in Maddaloni (CE) alla via Cancellò n. 2, in p.l.r.p.t. il liquidatore sig. Alagni Giuseppe (C.F. LGNGPP51D16L049Y), rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Ivan Zoff (C.F. ZFFVNI69C10F839N; pec: ivan.zoff@avvocatismcv.it) e con questi è elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n. 23, presso lo studio del prof. Avv. Giovanni Leone;

-reclamato-

Nonché

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile

CREAZIONI AVANT GARDE di Luigi Maglocca (P. IVA 04940680723), corrente in Barletta in via dell'Unione Europea n. 6, in persona del titolare pro tempore, sig. Luigi Maglocca, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Doronzo (C.F. DRNLGU75H16A669F; pec: avv.luigidoronzo@legalmail.it) ed elettivamente domiciliata in Canello ed Amone, via Caserta n. 4, presso l'avv. Michela Paola Ricciardone;

-reclamato contumace-

AVVERSO

il decreto di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento della New Tre s.r.l. in liquidazione del 18/19 giugno 2014 con cui il Tribunale di S. Maria C.V., sez fallimentare ha rigettato il ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto da Dream Project s.r.l. nei confronti di New Tre srl.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso di fallimento n. 356/2013 notificato in data 03.08.2013, la Dream Project srl, in persona del proprio l.r.p.t., chiedeva che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 5 l.f., dichiarasse il fallimento della New Tre srl.

Nel predetto atto l'odierna reclamante, asseriva di essere creditrice nei confronti della New Tre s.r.l. per un importo pari a € 246.696,24 oltre interessi, in forza del mancato pagamento di fatture.


All'udienza tenutasi in data 11.03.2014, il GR dott. Rubano nominava il C.T.U. per accertare se il documento rappresentativo della situazione patrimoniale della società New 3 srl in liquidazione fosse stato redatto in conformità alle norme contabili, operando eventuali rettifiche con conseguente precisazione in ordine al valore del patrimonio netto.

Depositata la perizia e svolte le opportune considerazioni il G.R. rimetteva la causa al Collegio per la decisione rinviando le parti all'udienza del 18.06.2014.

Il Tribunale con decreto del 19.06.2014 rigettava il ricorso.

Avverso detto decreto la Dream Project srl propone reclamo ex art 22 l.f. per i seguenti motivi:

- (1) prova del credito e sulla sua esatta quantificazione. L'ammontare del credito è



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile

determinato in base all'importo indicato dalle fatture versate a corredo del ricorso di fallimento di cui sono stati esibiti e depositati anche gli originali unitamente ai relativi documenti di trasporto, la merce è stata puntualmente consegnata alla resistente che ha sottoscritto i documenti di trasporto, senza contestare alcun vizio o difetto;


- (II) inattendibilità delle relazioni esplicative depositate dalla resistente. Le deduzioni e le prove fornite nel corso dell'istruttoria prefallimentare portano a ritenere che le scritture contabili prodotte dalla resistente sono sostanzialmente inattendibili e contemplano una manifesta sopravvalutazione delle poste attive ed una ingiustificata svalutazione di quelle passive;

- (III) inattendibilità, in particolare, della quantificazione dei debiti vs. fornitori, dalla relazione eseguita dal consulente è emerso che nella situazione economico patrimoniale conferimento ai debiti verso fornitori è erroneamente indicato il valore di € 474.748,53, non coincidente nemmeno con quanto rilevato nella relazione tecnica in € 424.153,01;

- (IV) inattendibilità del valore dei crediti dichiarati dalla New Tre srl. La voce crediti "verso clienti e altri" presenti in bilancio cresce progressivamente, in difetto di alcuna significativa annotazione in nota integrativa dal 2009 al 2012, senza che a fronte di tale incremento si sia registrata una riduzione del magazzino; pertanto è aumentata la creditoria senza che si sia registrata una conseguente riduzione del magazzino;

- (V) inattendibilità del valore delle scorte di magazzino, la società New 3 srl indicava nella situazione economico patrimoniale un valore di realizzo del magazzino in complessivi € 648.930,08, evidenziando che esso era stato valutato con un abbattimento del 60% rispetto al valore contabilizzato, troppo poco per prodotti di vestiario, incapaci di conservare un valore così alto con la fine della stagione ed il passare del tempo rappresenta certo un'anomalia

Con memoria di costituzione depositata in data 02.09.2014 si è costituita la società New 3 srl, ha impugnato e contestato il reclamo introduttivo in ogni sua parte deducendo in via preliminare l'inammissibilità del reclamo e, nel merito l'infondatezza delle pretese di controparte e ha chiesto il rigetto del reclamo, vinte



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile

le spese di lite.

Vanno respinti i motivi di inammissibilità:

- a) non vi è prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC del decreto di rigetto al creditore istante; il difensore della resistente, a riguardo, richiama il doc. 3) della sua produzione che, facendo riferimento alla PEC dallo stesso ricevuta, ovviamente non prova uguale ricezione della controparte, trattandosi di comunicazioni legalmente e materialmente distinte (né si indica il documento comprovante l'avvenuta ricezione della PEC da parte di quest'ultima);
- b) la dedotta mancanza della pag. 16 del reclamo notificato non determina la sua inammissibilità, ma eventualmente la nullità se la mancanza del foglio incide sul diritto di difesa, con possibilità di concedere un termine per la rinnovazione della notifica (cfr. Cass. Sez. L, n. 18618 del 05/08/2013 - Rv. 628378).

Nel merito il reclamo appare fondato.

Va premesso che per effetto di diversi pagamenti il credito dell'istante di oltre € 240.000 si è ridotto alla cifra di € 161.144,42 e viene riconosciuto dalla resistente nella minor somma di € 85.430,17. Orbene, tale aspetto non è decisivo in quanto non incide sulla legittimazione attiva al ricorso per fallimento ex art. 15 l.f., né nel quadro della debitoria della società resistente.

Pur volendo accedere alla tesi maggioritaria della necessità, per le società in liquidazione, di verificare il rapporto tra attivo e passivo, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'attivo non appare sufficiente per ripianare completamente le passività sociali e, quindi, estinguere la debitoria.

Non sussiste la condizione di equilibrio (anzi di sopravanzo per € 106.734,89, giusta la rettifica operata al patrimonio netto) indicato dal Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale fallimentare nel corso dell'istruttoria prefallimentare per accertare l'attendibilità del documento redatto per illustrare la situazione patrimoniale, finanziaria e contabile per la liquidazione della società e che. Non possono essere condivise, infatti, le valutazioni tecniche del C.T.U. recepite nel decreto impugnato, per le seguenti ragioni:

- a) i **crediti verso clienti** non risultano correttamente svalutati al valore di pre-



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile

sumibile realizzo (art. 2426 c.c.). La società, infatti, indica come valore di realizzo € 614.273,85 rispetto ad un valore nominale di € 890.596,94, di cui € 183.1790,09 totalmente stralciati per inesigibilità, con una percentuale di realizzo del residuo indicata nel 90%. Non basta di certo, però, il mero riferimento ai precedenti comportamenti dei clienti (ossia alla loro affidabilità nei pagamenti) per una svalutazione così ridotta degli stessi, soprattutto se si considera che la società, anche in sede di reclamo non rappresenta in alcun modo l'esito positivo delle richieste di pagamento, confermando l'idea dell'aleatorietà nell'an e nel quando della loro trasformazione in valori di cassa. Lo stesso CTU (pag. 10 della relazione) indica che non è possibile valutare la correttezza della svalutazione operata, limitandosi ad affermare apoditticamente che non è possibile svalutarli integralmente in assenza di dati certi, non considerando, per contro, che, in alternativa, l'assenza di dati dovrebbe prudenzialmente comportare una svalutazione sensibilmente maggiore;

- b) In secondo luogo, appare sottovalutata anche la diminuzione di valore delle scorte di magazzino. Si indica di aver venduto merce per € 1.000.000,00 di valore al prezzo di € 400.0000 alla PHOENIX s.r.l., con pagamenti dilazionati a 36 mesi, per cui anche il residuo magazzino del valore di € 622.325,20 – secondo la CTP ed il CTU poteva essere valutato in € 248.930, sempre al 40%. In effetti, già appare non certa la veridicità della proposta di acquisto della merce per tale cifra, successiva alla presentazione dell'istanza di fallimento, mancando ogni effettivo pagamento, anche nelle previste modalità rateali in 36 mesi ed emissione di documentazione contabile. In secondo luogo, la stessa relazione di parte indica che si tratta di merce accumulatasi negli anni e, quindi, risalente nel tempo per un'azienda di abbigliamento soggetta a rapida svalutazione, per cui lascia perplessa l'effettiva commerciabilità secondo canali ordinari di tale merce. In terzo luogo, non essendo stata fatta alcuna selezione tipologica della merce che tale società avrebbe acquistato (es. solo un settore, uomo o donna), appare dubbio che il residuo di magazzino, sostanzialmente non di interesse per l'acquirente (che ha comprato in stock) per ragioni non esplicitate, abbia il medesimo valore commerciale (mancando

ogni indicazione sulle sue effettive caratteristiche) e non sia piuttosto un residuo di valore scarsissimo, come abitualmente avviene per merci di tale natura;

- c) in terzo luogo, non è dato sapere cosa sia accaduto alle **transazioni di carattere fiscale** indicate dal CTU (e non provate, come egli stesso riconosce, negandone valenza), visto che sussisteva un debito per € 250.891,14, che la società indica come dovuto solo per € 131.974,76, di cui € 18.058,37 interamente dovuti per IVA ed il resto dovuto solo al 50% (pagg. 5-6 relazione di CTU);
- d) in quarto luogo, i **debiti verso fornitori** indicati sono indicati nominalmente in € 803.942,79 e poi ridotti per effetto di transazioni in € 376.834,13. Non essendo provato il pagamento delle transazioni non novative deve essere riportato al valore nominale (ad eccezione delle transazioni con scadenza dal dicembre 2014 in poi corrispondenti ad € 317.000, ridotti a poco più di € 150.000 circa (pag. 13 CTU), per cui anche considerando i soli debiti transattivi non scaduti al valore di transazione (e quelli scaduti al valore nominale), comunque ammonterebbero ad oltre € 590.000,00, ovvero con oltre € 200.000 di incremento della debitoria, ad aggiungersi gli interessi ulteriormente maturati;

Appare evidente, quindi, che il già ridotto patrimonio netto (di cui il capitale sociale ammonta a solo € 12.000,00) è destinato a scomparire del tutto già solo rettificando i debiti nella misura indicata, laddove è anche necessario ridurre ulteriormente l'attivo svalutando ulteriormente il valore di realizzo dei crediti verso i clienti e delle scorte di magazzino.

In accoglimento del reclamo, dunque, gli atti vanno rimessi al Tribunale perché emetta la sentenza di fallimento.

Nessuna pronuncia sulle spese deve emettersi in considerazione dell'esito del procedimento (in analogia con quanto avviene in caso di emissione della sentenza di fallimento).

PQM

La Corte, pronunciando sul reclamo avverso il decreto del Tribunale di S. Maria




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile


C.V. in data 18/19 giugno 2014 proposto da Dream Project s.r.l. in liquidazione in p.l.r.p.t. Bosso Fabio, con ricorso depositato il 21 luglio 2014 nei confronti di New Tre R s.r.l. e Creazioni Avant Gard di Luigi Magliocca, così provvede:
accoglie il reclamo e rimette gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la dichiarazione di fallimento.

Così deciso in Napoli, il 3.12. 2014

Il Consigliere estensore
(dr. Pasquale Serrao d'Aquino)



Il Presidente
(dr. Marianna Lopiano)



IL CASO.it